

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2189 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2017

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario agevolare la coerenza nelle segnalazioni e migliorare la qualità delle informazioni comunicate alle autorità di vigilanza in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano tutte la presentazione di informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (4) Per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'EIOPA ha seguito la procedura prevista all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
- (6) È altresì opportuno rettificare vari errori redazionali di lieve entità contenuti nelle istruzioni dei modelli inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche**

Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

